

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA



DECRETI MINISTRO -
REGISTRAZIONE
0000012 del 11/01/2024

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 383 del 24 settembre 2021 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società Raffineria di Gela S.p.A. ubicata nel Comune di Gela (CL), inerente al potenziamento della sezione di pretrattamento *Degumming* dell'impianto BTU e all'ampliamento dell'impianto di isomerizzazione al fine di produrre *HVO JetFuel* – ID 83/14629.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di

trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (BATC-CWW);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi. (BATC-LVOC);

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici (BATC-LCP);

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 383 del 24 settembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciato a Raffineria di Gela S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Gela (CL);

VISTO il decreto n. 138 del 13 marzo 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di valutazione di impatto ambientale (nel seguito VIA) che esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto "*Biojet e potenziamento sezione di degumming dell'impianto BTU*" proposto da Raffineria di Gela S.p.A., per l'esercizio della raffineria di Gela (CL);

VISTA la nota del 29 maggio 2023, protocollo n. RAGE/AD/307/T, acquisita il 30 maggio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/88017, con la quale il Gestore ha presentato istanza per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 383 del 24 settembre 2021, chiedendo la modifica per il progetto di potenziamento della sezione di pretrattamento *Degumming* dell'impianto BTU (realizzazione di una quarta linea di degommazione acida per consentire la lavorazione al 100% di materie prime di seconda e terza generazione), per l'ampliamento dell'impianto di isomerizzazione al fine di produrre *HVO Jet Fuel* in aggiunta agli altri biocombustibili prodotti e per l'introduzione tra le materie prime in lavorazione alla bioraffineria del rifiuto oli da cucina usati (UCO);

VISTA la nota del 26 giugno 2023, protocollo n. RAGE/AD/369/T, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/103591, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per

l'introduzione e la lavorazione di oli da cucina usati (UCO) come materia in ingresso per la produzione di biocarburanti;

VISTA la nota del 3 luglio 2023, protocollo n. MASE/108016, con la quale la Direzione generale Valutazioni Ambientale (nel seguito, la Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale, identificato con codice ID 83/14671, per l'introduzione nel processo produttivo della materia prima UCO, rappresentando, contestualmente, lo stralcio della suddetta modifica dal procedimento ID 83/14629;

VISTE la nota del 3 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1407, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha reso il parere istruttorio conclusivo per il procedimento di modifica non sostanziale ID 83/14671 e la nota del 6 ottobre 2023, protocollo n. MASE/160035, con la quale la Direzione ha notificato al Gestore il suddetto parere istruttorio;

VISTA la nota del 21 giugno 2023, protocollo MASE/101049, con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio del procedimento di riesame, identificandolo con codice ID 83/14629;

VISTA la nota del 31 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1580, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/175665, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento in oggetto (nel seguito, PIC);

VISTA la nota del 9 novembre 2023, protocollo n. MASE/180940, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 12 dicembre 2023, la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Raffineria di Gela S.p.A., situata nel Comune di Gela (CL);

VISTA la nota del 13 novembre 2023, protocollo n. 61413, acquisita il 14 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/183795, con la quale ISPRA ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC), trasmesso ai partecipanti alla Conferenza con nota del 15 novembre 2023, protocollo n. MASE/184727;

VISTA la nota del 30 novembre 2023, protocollo n. RAGE/AD/701/T, acquisita il 1° dicembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/196965, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC n. CIPPC/1580 del 31 ottobre 2023, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza per mezzo PEC in data 4 dicembre 2023;

VISTA la nota del 5 dicembre 2023, protocollo n. CIPPC/1802, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/198726, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore ritenute accoglibili, inviato a tutti i partecipanti alla Conferenza, a mezzo PEC del 5 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, come richiamato al Capitolo 11 "*Conclusioni del GI*" del citato PIC n. CIPPC/1802 del 5 dicembre 2023, il quadro prescrittivo comprende le prescrizioni del parere istruttorio conclusivo n. CIPPC/1407 del 3 ottobre 2023, reso a conclusione del procedimento di modifica non sostanziale ID 83/14671, con la correzione del refuso presente a pagina 10, già rettificato con nota della Direzione generale del 9 novembre 2023, protocollo MASE/181413, laddove si deve intendere che la modifica non sostanziale consente l'uso di *UCO* oltre che di *RUCO*;

VISTA la nota del 12 dicembre 2023 protocollo n. DICA-36412-P, acquisita il 13 dicembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/204301 con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali ha trasmesso il proprio parere;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 15 dicembre 2023 protocollo n. MASE/205924;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 12 dicembre 2023:

- il Rappresentante unico delle amministrazioni statali (RUAS) ha espresso parere favorevole ai fini del riesame dell'AIA, richiamando, in particolare, il parere reso dal Ministero della Salute, positivo "*ferma restando la condizione n. 3 del parere della CTVA del citato Decreto VIA n. MiTE/138 del 13/03/2023*";
- in conclusione, la Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società raffineria di Gela S.p.A., alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 5 dicembre 2023 protocollo n. CIPPC/1802, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 13 novembre 2023 protocollo n. 61413, e in conformità con il parere del RUAS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 settembre 2021, n. 383, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria della Società Raffineria di Gela S.p.A., ubicata nel Comune di Gela (CL), identificata dal codice fiscale 06496081008, con sede legale in Contrada Piana del Signore CP 35 - 93012 Gela (CL), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 5 dicembre 2023, protocollo n. CIPPC/1802 e nel piano di monitoraggio e controllo del 13 novembre protocollo n. 61413, inerenti al progetto di potenziamento della sezione di pretrattamento *Degumming* dell'impianto BTU e all'ampliamento dell'impianto di isomerizzazione al fine di produrre HVO *Jet Fuel*.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto di AIA di cui al D.M n. 383 del 24 settembre 2021, e successive modifiche.
4. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'impianto all'interno del SIN di "Gela" nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano e non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica, né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.

Articolo 2

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Società Raffineria di Gela S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, al Comune di Gela e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

On. Gilberto Pichetto Fratin

